



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

Catania, li - 9 MAR 2020

Prot. Precedente /

Pos. 2.1.11 /2020

Ai Signori
Presidenti dei Consigli degli Ordini
degli Avvocati del

DISTRETTO

Oggetto: *Comunicazione urgente ai sensi del decreto legge n. 11/2020.*

Si conferma alle SS.LL. che, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 del d.l. dell'8 marzo 2020, n. 11 e agli esiti della riunione in data odierna fra i capi degli uffici e i Consigli dell'Ordine del distretto, dal 9 al 22 marzo 2020 le udienze dei processi civili e penali pendenti sono rinviate d'ufficio ex lege, a data da determinarsi, successiva al 22 marzo e dunque non saranno tenute.

La data delle nuove udienze sarà successivamente comunicata dall'ufficio.

Saranno trattate, invece, le cause urgenti previste nell'art. 2 comma 2 lettera g) dello stesso decreto e precisamente:

SETTORE CIVILE

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di

GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

SETTORE PENALE:

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione

GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Si prega di darne la più ampia comunicazione agli iscritti.

Il Presidente della Corte
Giuseppe Meliadó

GC/